Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 24 GIUGNO 1937-XV:

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 891.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 892.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 893.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 11 *gennaio* 1937-XV, *registrato alla Corte dei conti addì* 27 *aprile* 1937-XV, *registro* 18 *Africa Italiana, foglio n.* 174.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Andolfato Ezio da Caserta, tenente in s.p.e. nel VI battaglione arabo-somalo (alla memoria). — Comandante di compagnia capace e ardito si prodigava, incurante del pericolo, nel coordinare e dirigere l'azione dei propri plotoni nell'attacco di una posizione fortemente munita. Ferito una prima volta, non abbandonava il proprio posto e conduceva primo tra i primi il proprio reparto all'assalto alla baionetta. Nuovamente e mortalmente colpito, rifiutava di essere trasportato al posto di medicazione, ed al subalterno più anziano, da lui fatto chiamare per cedergli il comando, indicava con la mano la posizione avversaria, mormorando, in uno sforzo supremo, mentre spirava: « Savoia » per incitarlo a proseguire nell'azione. Fulgido esempio di ardimento e di elevate virtù militari. — Birgot, 24 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Angelini Ignazio, da Roma, maggiore in s.p.e. comandante il XII battaglione eritreo. — Comandante dell'avanguardia di una colonna di truppe eritree che, per la prima volta, penetrava in zone di territorio scioano, opponeva alle offese, che improvvisamente si scatenavano contro di lui, avveduto tatto e militare energia, sì da mutare, per virtù del suo personale coraggio, il minaccioso contegno di oltre 600 armati Galla in un affermazione di devozione alla bandiera d'Italia. — Uotà Gabriel (Uollo Galla), 27 aprile 1936-XIV.

Citterio Corrado da Torino, tenente colonnello in s.p.e. comandante il 5° gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di un settore della linea difensiva di Mai Ceu resisteva, per due giorni consecutivi, con i suoi tre battaglioni ascari ai successivi ripetuti attacchi delle orde abissine che tentavano rompere e aggirare la linea di difesa. Con perizia e noncuranza del pericolo, si portava sulle linee avanzate per animare i suoi ascari e personalmente dirigere il contrattacco, riuscendo a stroncare il movimento aggirante del nemico e ad infliggergli numerose perdite, catturando prigionieri ed abbondante materiale bellico. — Mai Ceu, 31 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Cordero di Montezemolo Alberto, da Fano (Pesaro), tenente colonnello di S. M. Comando 1ª divisione eritrea. — Capo di S. M. della 1ª divisione eritrea, durante lo svolgersi di un combattimento per la conquista della posizione di Quoram, ove il nemico asserragliatosi opponeva tenace resistenza, dava prova di ardimento e di valore. Esempio di spirito di sacrificio e di completa dedizione al dovere, si offriva spontaneamente per fornire al proprio comandante notizie sulla situazione. Attraversata una zona battuta dal fuoco nemico raggiungeva i reparti impegnati nella lotta e li accompagnava, mettendo piede fra i primi, sulla posizione difesa dall'avversario, volto in fuga. Già distintosi nei giorni precedenti, durante la battaglia di Mai Ceu e nell'avanzata e nel combattimento del lago Ascianghi. — Quoram, 5 aprile 1936-XIV.

Miele Alighiero, da Paola (Cosenza), colonnello, Quartier Generale Forze Armate della Somalia. — Capo di Stato Maggiore di una colonna operante, già sei volte decorato al valore, si offriva volontariamente per ristabilire il collegamento con un reparto dipendente in serie difficoltà. Con sprezzo del pericolo, per ben tre volte, portava a termine la missione ricevuta, sotto il violento fuoco avversario, cooperando per la vittoria finale. Magnifico esempio di valore personale e di cosciente spirito di sacrificio. — Gunu Gadu, 24 aprile 1936-XIV.

Utili Umberto, da Roma, tenente colonnello, comandante artiglieria 1ª Divisione eritrea. — Durante un combattimento protrattosi per oltre 16 ore, dette prova di possedere elevate doti di comandante e di combattente, distinguendosi per slancio, ardimento, sprezzo del pericolo. Organizzò il fuoco delle artiglierie da lui dipendenti, che intervennero nell'azione con tempestività e con rapida, sicura efficacia. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Candido Francesco, da Lecce, tenente colonnello in s. p. e. nel Corpo Indigeni della Somalia, comandante battaglione trasmissioni. — Durante le operazioni del vasto scacchiere somalo, quale ispettore dei collegamenti, in volo e in ardite ricognizioni, con calma e sprezzo del pericolo, recavasi nei posti più avanzati per portare la sua parola incitatrice di comandante valoroso ai suoi dipendenti e la sua esperienza tecnica, onde assicurare il perfetto funzionamento del delicato servizio trasmissioni. — Gorrahei-Neghelli-Harrar, novembre 1935 - maggio 1936-XIV.

De Pascale Luigi, da Foggia, tenente in s.p.e. nel VI gruppo eritreo autocarrellato. — Sottocomandante di una batteria cannoni da 77/28 postata in posizione accerchiata dal nemico, che ne tentava l'attacco battendola con violentissime raffiche di fucileria e mitragliatrici da posizione dominante, si poneva personalmente al puntamento di un pezzo sul fronte più minacciato. Durante quattro giorni continui, sprezzante di ogni pericolo, insensibile ad ogni stanchezza, continuava il puntamento del pezzo, infliggendo al nemico dure e sanguinose perdite e recando alla vittoriosa resistenza dei fanti il più efficace contributo. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Marchini Luigi, da Livorno, maggiore in s.p.e. nel III Gruppo Artiglieria da Montagna eritrea. — Comandante di gruppo d'artiglieria da montagna eritreo, durante una battaglia decisiva, impiegava la propria unità con grande rendimento. Sotto il fuoco di fucileria e di mitragliatrici, che provocava perdite tra il personale, con l'esempio di calma e sprezzo del pericolo, dominava le incertezze ed il nervosismo iniziali, imprimeva all'azione di fuoco compattezza e vigore, validamente concorrendo ai brillanti risultati della giornata. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Orrigo Flaminio, da Dolceacqua (Imperia), tenente colonnello in s.p.e. comandante il XVI battaglione eritreo. — Comandante di battaglione incaricato di una operazione di polizia in un paese rivelatosi improvvisamente ostile, la conduceva con intelligenza e tatto; assalito da più parti da armati in forze preponderanti, li contrattaccava con felice manovra, infliggendo loro numerose perdite e catturando rilevante quantità di fucili. — Debra Brehan, 7 maggio 1936-XIV.

Piccirilli Leopoldo, da S. Massimo (Campobasso), maggiore in s.p.e. nel Genio della Somalia. — Ufficiale superiore del genio, nelle operazioni per la conquista di Neghelli e l'occupazione di Harrar, diede prova di ardimento e di sprezzo del pericolo, recandosi sempre per primo nei posti più insidiati dal nemico per dirigere, spesso sotto il fuoco avversario, e portare a termine importanti lavori stradali, indispensabili alle esigenze operative. — Neghelli-Harrar, dicembre 1935 - maggio 1936-XIV.

Ravazzoni Mario, da S. Pietro in Gu (Padova), maggiore nel II Gruppo carri assalto del Corpo indigeni della Somalia. — Comandante di un gruppo carri d'assalto, in una cruenta battaglia, a immediato contatto del nemico e sotto il micidiale fuoco di questo, si recava sulle linee più avanzate, e su punto dominante, per studiare il terreno onde poter meglio e più proficuamente orientare l'impiego dei suoi carri. Saputo che un carro armato di una delle sue compagnie si era impantanato in prossimità del nemico, di persona dirigeva le operazioni di disincaglio e, incurante del pericolo, non ritornava al suo posto di comando che ad operazione compiuta. Bell'esempio di virtù militari. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Ruggiero Dialma, da Spezia, tenente colonnello in s.p.e. nel I Battaglione eritreo. — Comandante di battaglione eritreo, in varie azioni di guerra, con la sua presenza fu animatore efficace dei propri dipendenti. In un combattimento per l'occupazione di importante posizione, guidava il reparto con calma e sprezzo del pericolo, impartendo sempre tempestivi ed opportuni ordini che portarono al rapido e vittorioso svolgimento dell'azione. — Zeban Chercatà, 20 gennaio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Candelmo Martino, da Vieste (Foggia), soldato scelto nel VI Gruppo Autocarrellato eritreo. — Autista addetto ad una batteria autocarrellata, mentre questa trovavasi in azione, in posizione battuta dalla fucileria avversaria, ponevasi spontaneamente al servizio dei pezzi. Durante quattro giorni di combattimento, si prodigava destando l'ammirazione del personale eritreo della batteria e contribuendo validamente alla celerità del fuoco nei momenti più critici. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Comperchio Giuseppe, da Napoli, sergente nel VI Gruppo autocarrellato eritreo. — Si offriva volontario per il ricupero di munizioni rimaste in un ridottino occupato da elementi nemici, e sotto il fuoco di fucileria portava a termine la propria missione. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Fattori Mario, da Livorno, tenente colonnello in s.p.e. Comandante il 1° Gruppo battaglioni eritrei. — Comandante di un gruppo di tre battaglioni eritrei e di una batteria indigena, dava in due successivi combattimenti, prova di giusta iniziativa, spiccato intuito, guidando con decisione, perizia e valore i suoi battaglioni nello inseguimento del nemico precedentemente battuto a passo Mecan. — Lago Ascianghi, Quoram, 4-5 aprile 1936-XIV.

Ferrero Augusto, da Torino, maggiore in s.p.e. nel XXXIII battaglione z.a. della Somalia. — Colto ufficiale superiore del genio comandante di un battaglione Z. A. adibito, in zona avanzata, a lavori stradali che aprirono le vie della vittoria all'armata della Somalia, in ardite e volontarie ricognizioni in territori infestati dall'insidia nemica e spesso fatto segno a scariche di fucileria, superando difficoltà di ogni genere, portava brillantemente a termine i suoi compiti con ardimento, sereno sprezzo del pericolo e alto sentimento del dovere. — Ogaden-Harrar, febbraio-maggio 1936-XIV.

Fumagalli Riccardo, da Milano, tenente colonnello in s.p.e. del 5° Raggruppamento, X battaglione arabo-somalo. — Comandante di battaglione arabo-somalo, improvvisamente attaccato da forze preponderanti, nel mentre stava collocando gli avamposti, con grande fermezza e sprezzo del pericolo dirresse l'azione del suo battaglione ricacciando il nemico ed infliggendogli perdite notevoli. — Aden Fedio (Zona di Bohol Magno) 13-14 gennaio 1936-XIV.

Giovannini Leandro, da Roma, sergente nel VI Gruppo eritreo autocarrellato. — Si offriva volontario di pattuglia con un ufficiale per individuare la postazione di un pezzo nemico. Nei quattro giorni successivi di combattimento, si prodigava ovunque con entusiasmo e sereno sprezzo del pericolo. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Imbriani Francesco, da Novoli (Lecce), maggiore in s.p.e. nel VII battaglione eritreo. — Comandante di un battaglione, attaccato da forze avversarie superiori, sostenne l'urto per circa due giornate. Contrattaccò l'avversario infliggendogli gravi perdite. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Landini Pietro, da Gravellona (Pavia), caporale nel VI Gruppo autocarrellato eritreo. — Si offriva volontario per il ricupero di munizioni rimaste in un ridottino occupato da elementi nemici, e sotto il fuoco di fucileria portava a termine la propria missione. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Lorenzi Giusepe, da Livorno, tenente di complemento nel VI Gruppo eritreo autocarrellato. — Ufficiale osservatore addetto al comando di gruppo, si esponeva, incurante del pericolo, per ben 4 giorni alla fucileria avversaria che bersagliava l'osservatorio, fornendo preziosi elementi che valsero a meglio battere le posizioni avversarie. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Mordenti Augusto, da Usinis (Francia), soldato nel VI Gruppo eritreo autocarrellato. — Si offriva volontario per il ricupero di munizioni rimaste in un ridottino occupato da elementi nemici e sotto il fuoco di fucileria portava a termine la propria missione. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Nicolardi Tullio, da Bari, tenente colonnello, Comandante auto-gruppo della Somalia Italiana. — Allo scopo di condurre a termine una delicata missione, non esitava a trattenersi per lungo tempo in zone intensamente battute dal fuoco nemico, mentre la battaglia era in pieno sviluppo. Con sereno ardimento, seguito da un solo uomo, attraversava una larga zona dove elementi nemici annidati nella boscaglia dirigevano pericolosamente su di lui il loro tiro. — Birgot, 24-25 aprile 1936-XIV.

Orrigo Flaminio, da Dolceacqua (Imperia), tenente colonnello in s.p.e. Comandante il XVI battaglione eritreo. — Comandante di un battaglione eritreo, incaricato di disimpegnare dalla pressione avversaria un gruppo di squadroni indigeni, riusciva nell'intento mettendosi alla testa dei reparti avanzati e guidandoli all'attacco con rischio personale. — Abbi Addi (Tembien), 82 febbraio 1936-XIV.

Piccinini Giovanni, da Giulianova (Teramo), maggiore in s.p.e. nel Corpo indigeni della Somalia. — Ufficiale superiore del genio, capo ufficio centrale strade, durante l'esecuzione di importanti lavori stradali, che aprirono le vie della vittoria all'Armata della Somalia, in ardite e importanti ricognizioni in territori infestati dall'insidia nemica, spesso fatto segno a scariche di fucileria, dava costante prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Ogaden-Harrar, febbraio-maggio 1936-XIV.

Quatraro Giuseppe, da Benevento, tenente in s.p.e. nel VI Gruppo eritreo autocarrellato. — Ufficiale topografo di gruppo, si offriva spontaneamente per uscire dalla linea in pattuglia e compiva arditamente l'incarico affidatogli. Durante quattro giorni di combattimento si prodigava con entusiasmo ed esemplare sprezzo del pericolo. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Rota Mario, da Belluno, maggiore di complemento nel Comando del Genio della Somalia. — Ufficiale superiore del genio, ricevuto incarico, in seguito a sua domanda, di eseguire una lunga ricognizione in territorio in parte tenuto dal nemico, assolveva bene al suo compito e partecipava con una colonna di bande armate al combattimento per la conquista di Moyale, dando prova di ardimento e di elevato spirito militare. — Moyale, 29 giugno 1936-XIV.

Omar Abdalla I, da Schets (Barentù), ascari - 60650 - nel VI Gruppo eritreo autocarrellato. — Durante quattro giorni di combattimento, sotto violento fuoco nemico assolveva con calma e perizia le funzioni di puntatore. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

(1951)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 880.

Sanzioni per i rapporti d'indole coniugale fra cittadini e sudditi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 881.
Istituzione di un Comando superiore di marina in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926-IV, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, riguardante l'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di istituire un Comando superiore di marina per la Libia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Comando superiore di marina in Libia, con sede a Tripoli, retto da un ufficiale ammiraglio, il quale ha alla sua dipendenza tutti i comandi ed i servizi della Regia marina a terra in Libia.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per l'Africa Italiana, saranno determinati i comandi ed i servizi della Regia marina in Libia.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 882.
Disciplina della vendita del gesso in sacchi o in barili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare la vendita del gesso in sacchi o in barili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gesso (solfato di calcio calcinato) non potrà essere posto in vendita se non perfettamente imballato in sacchi di carta, juta o altro tessuto adatto allo scopo, del peso lordo di Kg. 50, legati alla bocca con spago o filo di ferro.

Sui sacchi di carta dovrà essere impresso:

a) il nominativo della ditta produttrice;
b) la qualità del gesso contenuto nel sacco (da muro, da stucco o da forma);
c) il peso lordo.

I sacchi di juta o di altro tessuto adatto allo scopo dovranno portare applicato al legaccio, che chiude la bocca, un cartellino — da servire come sigillo al legaccio stesso — dal quale dovranno risultare le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Ogni altro peso e forma d'imballaggio è vietato.

Art. 2.

Il gesso destinato all'esportazione potrà essere venduto anche in barili o fusti a condizione che il peso lordo sia indicato sopra uno dei fondi del barile o fusto ed apposite etichette portino le indicazioni richieste per i sacchi.

Art. 3.

Chiunque pone in commercio gesso contenuto in sacchi o barili o fusti di cui ai precedenti articoli, senza osservare le prescrizioni o apporre, in tutto o in parte, le indicazioni previste negli articoli medesimi, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000.

Art. 4.

Chiunque pone in commercio gesso contenuto in sacchi o barili o fusti non rispondenti alle indicazioni prescritte dal presente decreto, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 5.

Le norme del presente decreto non riguardano i prodotti di solfato di calcio non calcinato od in pezzatura.

Art. 6.

Le norme contenute nel presente decreto entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 marzo 1937-XV, n. 883.

Autorizzazione al comune di Pesaro ad applicare l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda in data 15 dicembre 1936-XV, con la quale il podestà di Pesaro, in esecuzione della propria deliberazione 1° agosto stesso anno, accogliendo analogo voto formulato dal Comitato locale per l'amministrazione dell'Azienda autonoma della stazione di soggiorno in adunanza 23 luglio precedente, chiede l'autorizzazione ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del dieci per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura;

Considerato che l'applicazione del tributo si addimostra necessaria per fronteggiare spese di carattere inderogabile, attinenti all'incremento ed allo sviluppo della stazione di soggiorno di Pesaro, il cui riconoscimento venne riconfermato con decreto interministeriale 30 novembre 1934-XIII;

Veduto il parere favorevole espresso da quella Giunta provinciale amministrativa in seduta 25 novembre 1936-XV;

Veduti gli articoli 169, 170, 171 e 173 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pesaro è autorizzato ad applicare, in aggiunta all'imposta di cura, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che dimorino nel Comune per un periodo inferiore ai cinque giorni, nella misura del dieci per cento sul prezzo di locazione delle camere o di altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti e luoghi di cura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 884.

Inclusione dell'abitato di Gallo (Campobasso) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1928, n. 71;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Caserta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Gallo, già facente parte della provincia di Caserta, ed attualmente aggregato a quella di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 giugno 1937-XV, n. 885.

Disposizioni circa il pagamento degli interessi che scadranno al 1° luglio 1937-XV a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 % risultino completamente pagate prima di detta data.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione del prestito redimibile 5 per cento;

Veduto il R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, col quale furono stabilite le norme per l'attuazione di detto Regio decreto-legge;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 11 dicembre 1936-XV, relativo alle concessioni di crediti o di anticipazioni a favore dei proprietari di immobili, tenuti alla sottoscrizione al prestito redimibile;

Veduto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, col quale venne autorizzata l'emissione di particolari polizze di assicurazione sulla vita, collegate al prestito redimibile 5 per cento;

Veduto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, col quale vennero sancite agevolezze per il versamento delle quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento;

Ritenuta l'opportunità di corrispondere gli interessi semestrali, che scadranno al 1° luglio 1937-XV, a coloro le cui quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento risultino completamente pagate prima di detta data;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possessori di terreni o di fabbricati, tenuti a sottoscrivere al prestito redimibile 5 per cento, a norma degli articoli 2 e seguenti del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, i quali, alla data del 30 giugno 1937-XV abbiano già corrisposto l'intero importo delle rispettive quote annuali di sottoscrizione ad essi attribuite ed inscritte nei relativi ruoli di riscossione, hanno facoltà di ottenere, a decorrere dal 1° luglio 1937-XV, il pagamento degli interessi semestrali, che si matureranno alla detta data, corrispondenti alle quote del prestito liberate, previa deduzione degli interessi dovuti dai sottoscrittori medesimi, a norma dell'art. 47, secondo comma, del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

I sottoscrittori che non intendano avvalersi della facoltà considerata nel precedente comma, potranno riscuotere gli interessi scadenti al 1° luglio 1937-XV, all'atto della consegna dei titoli definitivi del prestito redimibile, mediante le cedole, che a questi saranno unite, salva sempre la rifusione indicata nell'art. 47, secondo comma, del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933.

Art. 2.

Il pagamento degli interessi, considerati nel precedente art. 1, potrà essere domandato dai possessori delle quietanze rilasciate dagli esattori delle imposte dirette o dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, a prova del pagamento integrale delle quote di sottoscrizione, e che non contengano indicazione veruna di persona o di istituto, cui debbansi consegnare i titoli definitivi del prestito.

Per contro, se nelle quietanze siavi tale indicazione, giusta la facoltà concessa dall'art. 51 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, il pagamento degli interessi dovrà essere domandato dalle persone o dai rappresentanti degli istituti indicati nelle quietanze, senza necessità di autenticazione delle firme dei richiedenti.

Anche se sulle quietanze siano designate le persone delegate per il ritiro dei titoli definitivi, il pagamento degli interessi potrà tuttavia essere chiesto da istituti di credito o banche di diritto pubblico, dalle casse di risparmio, dalle banche popolari e cooperative, dai monti di pegni di 1ª categoria o da qualsiasi altra azienda di credito, contemplata dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, senza necessità di prova dell'incarico della riscossione, purchè detti istituti siano in possesso delle relative quietanze di pagamento, rilasciate dagli esattori ovvero dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, e abbiano sede o filiale nella Provincia, in cui risulti effettuato l'integrale pagamento della sottoscrizione.

Art. 3.

Se il pagamento delle quote di sottoscrizione sia stato eseguito in più volte, anzichè in unica soluzione, e le quietanze consegnate dagli esattori o dalle sezioni di Regia tesoreria, per ciascuna quota di sottoscrizione, contengano indicazioni di persone o di istituti diversi, ai quali si debba effettuare la consegna dei corrispondenti titoli definitivi del prestito, il pagamento degli interessi dovrà essere domandato dalle persone o dai rappresentanti degli istituti che risultino designati nelle quietanze di saldo, salva, in ogni caso, la facoltà consentita agli istituti di credito, indicati nell'ultimo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Le domande di pagamento degli interessi, considerati nei precedenti articoli, dovranno essere presentate in duplice esemplare e su carta libera, alla sezione di Regia tesoreria della Provincia, nel cui territorio sia stato effettuato il pagamento delle relative quote di sottoscrizione.

A ciascuna istanza saranno unite, nel caso di pagamento della quota di sottoscrizione in unica soluzione, la quietanza unica consegnata dall'esattore ovvero dalla sezione di Regia tesoreria provinciale; e, nel caso di pagamento in più volte, tutte le quietanze rilasciate, per il pagamento dell'intera quota di sottoscrizione.

Art. 5.

Le sezioni di Regia tesoreria eseguiranno il riscontro delle quietanze e il confronto di esse con le relative contromatrici; effettueranno il conguaglio degli interessi, indicato nell'art. 47 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, trascrivendone gli estremi sui due esemplari di ciascuna domanda; ed eseguiranno, se nulla vi osti, il pagamento delle differenze dovute, previa annotazione di esso sulle contromatrici e sulle quietanze; e previa ricevuta dei richiedenti da rilasciarsi su uno degli esemplari delle rispettive domande.

Le quietanze saranno contemporaneamente restituite agli esibitori di esse.

Art. 6.

Gli istituti che, in dipendenza di assicurazioni contratte ovvero di operazioni di anticipazioni o di credito, o di incarichi assunti, abbiano eseguito il pagamento integrale delle quote di sottoscrizione, attribuite alle ditte alle quali si siano sostituiti, a norma degli articoli 1 e 6 del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 97, possono ottenere il pagamento degli interessi semestrali, che si matureranno al 1° luglio 1937-XV, relativi alle dette quote di sottoscrizione.

A tal uopo presenteranno, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quietanze possedute, insieme con domande redatte in carta libera e in doppio esemplare.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvederanno al pagamento degli interessi, osservando gli adempimenti indicati nel precedente art. 5.

La facoltà considerata nel presente articolo, con l'osservanza delle formalità testè richiamate, potrà essere esercitata dall'Istituto di emissione, presso il quale le quietanze, rilasciate dalla sezione di Regia tesoreria ovvero dagli esattori, per il pagamento integrale di quote di sottoscrizione, si trovino depositate, in dipendenza di operazioni di anticipazioni.

Art. 7.

I possessori di certificati provvisori al portatore, o di quelli all'ordine interamente liberati, emessi in dipendenza della pubblica sottoscrizione effettuata a norma delle disposizioni

contenute nel titolo secondo del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, possono ottenere, a decorrere dal 1° luglio 1937, il pagamento dei relativi interessi, che si matureranno alla detta data.

A tal uopo i possessori dovranno presentare i rispettivi certificati povvisori alle sezioni di Regia tesoreria, dalle quali questi vennero emessi, insieme con domande redatte in carta libera e in duplice esemplare.

Le sezioni di Regia tesoreria effettueranno l'esame ed il confronto dei certificati con le rispettive matrici; eseguiranno la liquidazione degli interessi semestrali dovuti, alla ragione del 5 per cento annuo, sul capitale nominale rappresentato dai detti certificati, trascrivendo gli estremi della liquidazione sui due esemplari di ciascuna domanda ed effettueranno il pagamento ai firmatari delle istanze, in base a ricevuta di essi, e previa annotazione a tergo dei certificati provvisori.

Questi ultimi saranno contemporaneamente restituiti agli esibitori di essi.

I possessori di certificati provvisori, che non desiderino avvalersi della facoltà considerata nel primo comma del presente articolo, potranno riscuotere gli interessi sopraindicati all'atto della consegna dei titoli definitivi del prestito redimibile.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 386, *foglio* 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 886.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Giovanni Battista, in località Corno di Bussolengo (Verona).

N. 886. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Giovanni Battista, in località Corno di Bussolengo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 887.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Paola (Cosenza).

N. 887. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, in Paola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1937 - *Anno XV.*

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 888.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di S. Giovanni a Teduccio ad accettare una donazione.

N. 888. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Regia scuola tecnica industriale di S. Giovanni a Teduccio viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire cinquemila fatta dalla Società anonima metallurgica Giacomo Corradini con sede in Napoli, in favore della Cassa scolastica della Scuola stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 889.

Autorizzazione al Regio istituto magistrale di Pescara ad accettare una donazione per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 889. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio istituto magistrale di Pescara viene autorizzato ad accettare la donazione di un certificato nominativo del prestito redimibile 5 % di nominali lire ventimila disposta dai signori gr. uff. Domenico Tinozzi e avv. prof. Antonio De Benedictis per l'istituzione di una borsa di studio in memoria della signora Aurora De Benedictis nata Tinozzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 3 maggio 1937-XV, n. 890.

Erezione in ente morale della « Fondazione Sottotenenti Cesare e Giuseppe Pedata » a favore del 19° Reggimento artiglieria di Gavinana.

N. 890. R. decreto 3 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione Sottotenenti Cesare e Giuseppe Pedata » costituita col capitale nominale in rendita 5 %, di L. 10.000 e la cui rendita è destinata a favore del 19° Reggimento artiglieria di Gavinana, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1937 - *Anno XV*

REGIO DECRETO 22 aprile 1937-XV.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Fano è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale, è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Alessandro Mariotti ed il sig. colonnello commendatore Paolo Luchinat sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1937 - Anno XV
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 387.

(2048)

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV.
Radiazione di alcuni corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 14641, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio stesso anno, registro 2 Lavori pubblici, foglio 574, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo ai nn. 148, 149, 150, 152, 154 e 174 sono rispettivamente inscritti i corsi d'acque roggie Rognola, Basso, Castellina, Vallongo, Montizzole e Senna;
Vista la sentenza 17 giugno-1° luglio 1933 del Tribunale delle acque di Milano nella causa tra i comuni di Caravaggio e di Baziano e il Ministero dei lavori pubblici in ordine alla radiazione di alcuni corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;
Ritenuto che con la suddetta sentenza, passata ingiudicata il Tribunale delle acque di Milano ha ordinato la radiazione delle roggie Rognola, Basso, Castellina, Vallongo, Montizzole e Senna dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo per non aver esse i caratteri obbiettivi di corso d'acqua pubblico;
Vista la nota 19 gennaio 1937, n. 377, dell'Avvocatura dello Stato di Milano;
Considerato che occorre provvedere alla radiazione dei sopradistinti corsi d'acqua dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo;
Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936 con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I corsi d'acqua roggie Rognola, Basso, Castellina, Vallongo, Montizzole e Senna già rispettivamente inscritte ai numeri 148, 149, 150, 152, 154 e 174 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Bergamo, sono radiati dall'elenco stesso.
Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1937 - Anno XV
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 133.

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Fano come Istituto fascista autonomo della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 3 aprile 1921, con il quale l'Istituto per le case popolari di Fano fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta l'opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopra cennato Istituto con delibera 19 febbraio 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Fano è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro ».
È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale di 30 articoli.
L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1937-XV.
Indennità agli ufficiali della Regia guardia di finanza per assistenza alle denaturazioni degli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visti gli articoli 21, ultimo comma, e 36 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 201 del regolamento di servizio per il Corpo della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e successive disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1935, n. 23, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno per il personale addetto agli Uffici tecnici erariali;

Decreta:

Art. 1.

Agli ufficiali della Regia guardia di finanza che prestano servizio a carico di privati per l'assistenza alle operazioni di denaturazioni di spiriti competono le indennità che per i funzionari civili addetti agli Uffici tecnici erariali sono stabilite dagli articoli 7, 9 e 11 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1937-XV.

Approvazione del modello del giornale di rotta per gli aeromobili più pesanti dell'aria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto l'art. 40 degli emendamenti al predetto regolamento, approvati col R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2486;

Decreta:

Articolo unico.

Il giornale di rotta per gli aeromobili più pesanti dell'aria, che costituisce l'allegato 7 al regolamento per la navigazione aerea, è sostituito dall'annesso modello.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: Valle.

Allegato 7 (art. 107)

GIORNALE DI ROTTA

(AEROMOBILI PIÙ PESANTI DELL'ARIA)

(Allegato 7 - *Prima pagina del frontespizio*)
(Formato del libretto cm. 23,5 × 18,5)

AVVERTENZE

1. Il presente *Giornale di rotta* è rilasciato dall'Amministrazione aeronautica governativa, che ne riempie la prima pagina.
2. Esso deve sempre essere a bordo dell'aeromobile in volo.
3. Il comandante responsabile dell'aeromobile è incaricato della tenuta del presente *Giornale*.
4. Nessuna iscrizione può essere cancellata nè raschiata: nessuna pagina deve essere strappata.
5. È considerato come viaggio:

   a) nel caso di un volo senza scalo, il tragitto da percorrere fra il punto di partenza e il punto previsto per l'approdo;

   b) nel caso di un volo che comprenda più tappe, il tragitto da percorrere fra il punto di partenza della prima tappa iniziata in un periodo di 24 ore (dalla mezzanotte alla mezzanotte) ed il punto d'approdo previsto per l'ultima tappa intrapresa nello stesso periodo, alla condizione che l'aeromobile sia in consegna dello stesso comandante responsabile.
6. Devono essere notati nella ottava colonna della pagina di destra:

   a) tutti gli incidenti e particolarmente le cause di atterraggio imprevisto (*pannes*, cattivo tempo, ecc.) e tutti gli accidenti, i danni ai terzi, ecc.;

   b) tutte le osservazioni speciali sul viaggio e sul funzionamento dell'aeromobile nonchè del motore o dei motori.
7. Devono essere iscritte nelle colonne 1, 3, 4 e 5 delle pagine di sinistra le annotazioni richieste per tutti gli atterraggi, siano essi previsti o imprevisti.
8. Le iscrizioni relative a uno stesso viaggio devono essere chiuse con la firma del comandante responsabile quando la destinazione è raggiunta o quando il viaggio è abbandonato.
9. Le indicazioni contenute nel presente *Giornale*, la cui trascrizione sul libretto dell'aeromobile e sui libretti dei motori è obbligatoria, devono essere trascritte al più presto possibile dopo il ritorno dell'aeromobile all'aeroporto di abituale residenza.
10. Il presente *Giornale* deve essere presentato ad ogni richiesta degli ufficiali, funzionari od agenti dell'Amministrazione aeronautica, o degli altri rappresentanti della pubblica autorità locale.

(ALLEGATO 7 - *Seconda pagina del frontespizio*)

AEROMOBILE

1. *Marche di nazionalità e di immatricolazione*. . . . .
2. *Classificazione* . . . .
3. *Costruttore*. . . . .
4. *Tipo*. . . . .
5. *N*. . . . . *di serie*.
6. *Aeroporto base* . . . .
7. *Proprietario* { *Nome e cognome* . . . .
 Indirizzo . . . .
 Nazionalità. . . . .

Rilasciato a Roma il . . . . *193* . . . - *Anno* . . .

IL CAPO DELL'AVIAZIONE CIVILE

. . . .

(ALLEGATO 7 - *Pag. 3*)

DATA 1	Personale di condotta dell'aeromobile 2 — Nomi	Funzioni	Luogo di partenza 3	Luogo di arrivo 4	ORE 5 — di partenza	di arrivo	Ore di volo 6	Natura del volo 7
						Riporto	. . . . .	. . . . .
. . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
. . .	. . . .	. . . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
					Rip. ore di volo		. . . . .	. . . . .

(ALLEGATO 7 - *Pagg. 4, 6 . . . . . fino a 102*)

Incidenti ed osservazioni (firma del Comandante) 8	ANNOTAZIONI E VISTI: delle Autorità Doganali 9	delle Autorità Sanitarie 10	delle Autorità Aeronautiche 11
. . . .	. . . . N. . . . . . lista passeggeri N. . . . . . manifesto V.°	. . . .	. . . .
. . . .	N. . . . . . lista passeggeri N. . . . . . manifesto V.°	. . . .	. . . .
. . . .	N. . . . . . lista passeggeri N. . . . . . manifesto V.°	. . . .	. . . .
. . . .	N. . . . . . lista passeggeri N. . . . . . manifesto V.°	. . . .	. . . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

(1954) (ALLEGATO 7 - *Pagg. 5, 7 . . . . . fino a 103*)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1937-XV.
Modificazione alle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 31 luglio 1934-XII, con cui furono approvate le « Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi »;

Ritenuta la necessità di apportare a dette « Norme » le modificazioni che la pratica ha dimostrato necessarie;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di P. S. approvate con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Udita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

Art. 1.

I numeri 11, 12, 14, 20, 50, 54, 60, 61, 70, 78, 80, 84, 85 e 88, delle predette « Norme », sono rispettivamente sostituiti o modificati come in appresso:

N. 11 delle Avvertenze Generali — 2° alinea — Le parole (classi 6ª, 7ª e 10ª), sono sostituite dalle seguenti: (classi 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª).

N. 12 — è sostituito dal seguente: — La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata, nelle seguenti proporzioni: 1/20 pei depositi da 1601 mc. in su; 1/10 pei depositi da 501 a 1600 inclusi; 1/5 pei depositi da 101 a 500 inclusi; 1/3 pei depositi da 16 a 100 mc. inclusi. La percentuale è riferita alla capacità totale *effettiva* calcolata come è detto al n. 11.

La merce deve essere esclusivamente confezionata secondo le norme prescritte per i trasporti ferroviari. Inoltre, i locali di travaso devono essere nettamente separati dai magazzini di deposito e devono avere ingresso indipendente (vedasi nota (3) della tabella del n. 39).

Se il deposito è *misto* di potenzialità non superiore a 500 mc. e dispone di buoni e sicuri magazzini a regolari distanze di rispetto, l'intera aliquota degli olii combustibili e lubrificanti, che entra nel computo della potenzialità (n. 11), può essere costituita da merce imballata.

Per i depositi di potenzialità non superiore a 100 mc., anche l'aliquota relativa al petrolio potrà essere nella maggior parte, o magari tutta, imballata.

Per le classi 8ª e 9ª è ammesso che la capacità totale possa essere raggiunta con merce imballata secondo le prescrizioni per i trasporti ferroviari.

È consentito che nei depositi della classe 5ª, si possa immagazzinare merce, tutta imballata, in quantità maggiore dei 75 mc. stabiliti, ma non superiore a mc. 200, purchè esista il recinto di cui al n. 38, la zona di protezione e le distanze di rispetto tra i fabbricati esterni, i magazzini e i locali di travaso siano quelle stabilite dalla tabella del n. 39 per la classe 2ª c) e dal n. 42, e i liquidi delle singole categorie siano depositati e travasati in locali distinti per categoria, come prescrive il n. 48.

N. 14 — Alle parole « per uso privato » della tabella, sono aggiunte le parole « e per le farmacie ».

N. 20 — al comma 2° sono aggiunte le parole:

Sono escluse le malte di calce, di cemento e simili, applicate oppure no su reti metalliche.

N. 50 — è sostituito dal seguente: — Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle pompe usate per le diverse categorie di liquidi, devono essere disposti all'esterno degli argini di contenimento dei serbatoi e possono stare anche in prossimità dei locali di travaso. Non si prescrivono tassative distanze, ma soltanto che tali locali siano isolati e le pompe non siano azionate da motore a scoppio.

Se esiste motore a scoppio, occorre osservare le distanze di cui al comma *b*) del n. 52.

N. 54 — l'ultimo capoverso è così sostituito: — Per gli *olii combustibili* e *lubrificanti* non occorrono, di norma, bacini di contenimento, ma l'area su cui sorgono dev'essere recinta da muro, o da argine.

Qualora, detto bacino, venisse prescritto, la sua capacità totale dovrebb'essere uguale alla quarta parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

N. 60 — il 2° comma è sostituito dal seguente: — L'introduzione e l'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi possono essere effettuate, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura longitudinale, collegati fra loro mediante giunzioni fatte con saldatura trasversale, oppure a manicotto o a flangia. Per quest'ultimo sistema, le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile (esclusi piombo, e metalli e leghe ad esso analoghi).

N. 61 — il n. 4 della lettera *A*) è sostituito dal seguente: — Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie *A* e *B*, tali tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile nei liquidi stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza impermeabile; oppure essere interamente metallici, a parete interna continua e non intaccabile dagli olii minerali, e resistenti a elevate pressioni. Per gli olii della categoria *C* è invece ammesso l'uso di tubi flessibili metallici, ad alto grado di tenuta.

Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi, costituite da flangie, non diano luogo a sprizzamenti o a stillicidi di liquido, nella quale evenienza si deve provvedere senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flangie. Si possono anche usare giunti di dilatazione, con o senza flangie alle estremità, a pareti metalliche ondulate lateralmente, resistenti a forti pressioni e a temperature elevate.

N. 70 — n. 1 del comma *A*) — le parole « perchè l'aria spinge » sono sostituite con le seguenti: « perchè l'acqua spinge ».

Il comma *D*) è sostituito dal seguente: — « *D*) Sistema a coperchio galleggiante ». Questo sistema ha per iscopo di diminuire la superficie libera del liquido infiammabile a contatto dell'aria (donde, diminuzione delle perdite per evaporazione, nonchè del pericolo d'incendio e di scoppio).

Il coperchio può essere costituito da un disco, o da un recipiente metallico vuoto, di forma circolare corrispondente al serbatoio fuori terra, entro cui dev'essere contenuto, il quale può scorrere in senso verticale per il gioco dovuto alle sporgenze dei giunti e dei chiodi delle lamiere del serbatoio ed all'eventuale minore esattezza del perimetro di questo. Può essere ancora costituito da una lamiera formante tetto circolare di appoggio sul liquido, purchè completato, nella parte periferica, da una cassa a corona circolare ed a struttura cellulare, rigidamente connessa al tetto, del quale assicura la galleggiabilità, e da un anello di tenuta, flessibile ed elastico, premuto da appositi pattini di scorrimento, spinti da molle, contro la superficie interna del serbatoio sui cui giunti e chiodature l'anello stesso deve scorrere a leggerissimo attrito ».

Il 1° capoverso del comma *G*), è così completato: È anche ammesso un tipo di tetto deformabile (respirante), provvisto di valvola centrale che funziona a pressione o a depressione.

N. 78 — Sono aggiunte al comma *a*), le seguenti parole: — Se trattasi di estintori al tetracloruro di carbonio, la loro capacità può essere ridotta rispettivamente a due e ad un litro. È ammesso l'impiego di altri apparecchi di estinzione di corrispondente efficacia.

N. 80 — è sostituito dal seguente: — *Circolazione degli autoveicoli trasportanti olii minerali e loro derivati.* La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie *A* e *B*, debbono portare, sia nella parte anteriore che in quella posteriore sul lato sinistro della carrozzeria, un segnale costituito da una - I - contenente sei catarifrangenti del diametro di almeno 45 millimetri, distanziati 15 mm. l'uno dall'altro e sormontati, alla distanza di 50 millimetri, da un catarifrangente del diametro non minore di 85 millimetri.

I catarifrangenti debbono essere bianchi e montati su fondo bianco, conformemente al modello depositato presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della P. S. - debbono essere visibili ad almeno 150 metri e ad essi debbono applicarsi le norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli, emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero dei lavori pubblici, con decreto 30 maggio 1936-XIV.

Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono sorpassare, a pieno carico di liquido anche su strada in piano, la velocità media oraria di 35 chilometri.

L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica.

Data la speciale pericolosità di trasporto, nei maggiori percorsi, il personale conducente deve essere in numero sufficiente per assicurare congrui turni di servizio.

N. 84 — *Rivendite nell'abitato* — è sostituito dal seguente: — Le rivendite nell'abitato possono essere situate anche in locali contigui, attigui o sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), e, possibilmente, non devono avere comunicazione con scale di abitazione, ad evitare che, in caso d'incendio, venga intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile mediante porta resistente.

Nel locale di distribuzione al pubblico, i *recipienti* destinati a contenere liquidi della *categoria A* (etere solforico, benzolo, benzina e simili) — quando non trattisi di distribuire recipienti portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per i trasporti ferroviari — debbono rispondere ai seguenti requisiti:

IN GENERALE

Essere costruiti con robusto lamierino metallico efficacemente protetto, all'interno ed all'esterno, mediante deposito di zinco, cadmio, cadmio-zinco, stagno, piombo, ecc. (a seconda del liquido da contenere), con robuste *giunzioni* eseguite a regola d'arte.

Qualora il recipiente fosse costruito con lamierino di ferro, lo spessore del lamierino stesso non deve essere inferiore a mm. 1,5 per il mantello ed il coperchio e a mm. 1,8 per il fondo. Se invece, per la costruzione di detti recipienti, vengono usati altri metalli o leghe leggere od ultraleggere, si deve tener conto delle loro caratteristiche chimico-fisiche per calcolare gli spessori delle lastre e degli eventuali rivestimenti contro gli effetti della corrosione. Tali rivestimenti debbono essere eseguiti dopo l'avvenuta giunzione del fondo o del coperchio col mantello, e la loro resistenza non dovrà risultare inferiore a quella che si ottiene mediante il processo d'immersione in bagno fuso.

I recipienti in parola, abbiano o no un rivestimento antitermico, debbono resistere a elevazioni di temperatura provocate da momentanee fiammate nelle vicinanze, e si deve evitare che nel fondo si accumulino sostanze impure, causa di lenta corrosione. Tali sostanze debbono essere eliminate, ove occorra, prima di procedere all'operazione di riempimento con sistema meccanico preferibilmente automatico, e debbono essere distrutte lontano dall'ambiente.

Il coperchio dev'essere provvisto di una *valvola di sicurezza*, funzionante a pressione, munita di tagliafiamma.

Il riempimento dei recipienti non deve essere totale, ma si deve realizzare una camera d'aria di oltre 1/20 della capacità del recipiente, mediante dispositivo che eviti il traboccamento del liquido all'esterno.

Il sistema di spillatura, per gravità, si deve effettuare con due valvole applicate, indipendentemente l'una dall'altra: una di *sicurezza*, con sede conica e l'altra di *spillatura o di manovra*, a chiusura automatica, con becco a collo d'oca. Sotto questo becco deve essere disposto un raccoglitore delle eventuali gocciolature, spostabile mediante molla. La valvola di sicurezza deve rimanere nella sua sede e deve impedire la fuoriuscita di liquido qualora, per cause accidentali, venisse asportata la valvola di spillatura.

Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura e tutte le altre per le diverse chiusure del recipiente, devono essere costruite con sostanze incombustibili, incorrodibili, non fusibili a temperature relativamente basse, non facilmente deformabili con l'uso.

IN PARTICOLARE

a) *Recipienti per liquidi della categoria A*)

L'operazione di riempimento deve compiersi *sempre a circuito chiuso*, con un tubo che si prolunghi nell'interno del recipiente per evitare la caduta violenta del liquido. *Ogni recipiente, deve essere dotato del proprio dispositivo a circuito chiuso.*

Durante l'operazione di riempimento, la valvola di sicurezza del sistema di erogazione, deve essere chiusa. Il sistema di riempimento non deve funzionare se detta valvola di sicurezza non sia chiusa.

L'entrata dell'aria durante la spillatura deve aver luogo mediante un dispositivo che assicuri una *pronta saturazione della medesima.*

L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita di valvola, funzionante soltanto ad aspirazione, e di tagliafiamma.

b) *Recipienti per liquidi della categoria B*)

Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e tagliafiamma, deve permettere il riempimento del recipiente con bidoni, a mezzo di dispositivo con un tubo che si prolunghi anche nell'interno del recipiente, ad evitare la caduta violenta del liquido. *Ogni recipiente deve essere dotato del proprio dispositivo necessario per il riempimento.*

È escluso l'uso dell'*imbuto* per tale operazione.

Sul coperchio, o sul tappo del recipiente, deve essere collocata una valvola, munita di tagliafiamma, funzionante in aspirazione per agevolare la spillatura del liquido.

I recipienti speciali per liquidi della categoria *A* come quelli per liquidi della categoria *B*, oltre alla *placca fissa* contenente: *a*) nome e indirizzo della ditta costruttrice; *b*) data dell'avvenuto riconoscimento ministeriale; *c*) nume

ro di matricola ed anno di fabbricazione; *d*) avvertenze sull'uso e necessarie precauzioni, penalità, ecc., debbono portare una scritta a caratteri grandi, indicante la qualità del liquido che dovrà esservi contenuto.

Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la categoria *A*, quanto per la *B*, condizioni soddisfacenti anche con altri sistemi di recipienti, come giudicherà, caso per caso la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Per l'acqua ragia artificiale o white spirit (proveniente da distillazione di olii minerali e avente punto di infiammabilità di circa 28°), e, in analogia, per l'acqua ragia naturale (che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si userà lo stesso recipiente indicato per i liquidi della categoria *B*. Lo stesso dicasi per l'alcool metilico e per i liquidi contenenti più del 65 %, in volume, di alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovansi in vendita altri liquidi infiammabili, o anche soltanto sostanze infiammabili solide.

I recipienti per liquidi della categoria *C* sono quelli in uso, esclusi però quelli di legno.

La capacità utile dei recipienti speciali non può essere superiore a litri 50 per l'etere solforico e per il benzolo, a litri 75 per la benzina e a litri 125 per il petrolio e per le altre sostanze ad esso assimilate.

I quantitativi massimi di olii minerali che possono tenersi nelle rivendite entro l'abitato sono: litri 75 di benzina; litri 125 di petrolio e 200 chili di olii combustibili e lubrificanti complessivamente.

I quantitativi massimi suddetti, riferentisi a benzina e petrolio, possono anche essere ripartiti tra *recipienti speciali*, come quelli sopra descritti, e *recipienti trasportabili* di capacità non superiore a 20 litri, di cui al precedente n. 83. Nel caso che il liquido contenuto in questi recipienti trasportabili dovesse essere travasato nel recipiente speciale, la relativa operazione deve effettuarsi, per ciascun liquido, nei modi dianzi specificati.

I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente, devono, dopo l'operazione, benchè vuoti, essere chiusi in modo perfetto col proprio tappo a vite, come se fossero pieni, e devono essere collocati in luogo o ambiente dove non abbia accesso il pubblico (esclusi i sottoscala).

Qualora i recipienti speciali per liquidi delle categorie *A* e *B* non siano dotati di appositi apparecchi per la erogazione misurata dei liquidi, gli occorrenti recipienti di misura, devono, dopo l'uso, essere riposti presso il recipiente speciale, completamente vuoti, riversando il liquido, eventualmente residuato, nel recipiente stesso mediante apposito dispositivo oppure in un altro recipiente, a ciò destinato, munito di tappo a chiusura ermetica.

Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi di cui sopra, è obbligatorio tenere una riserva di sabbia fine ed umida, di almeno 10 chilogrammi, e un estintore da 5 litri, efficiente per liquidi infiammabili.

All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello con la scritta: « *Rivendita di liquidi infiammabili* ».

Il rivenditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente di *vetro* presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo (qualora già non esista) un'etichetta, con la scritta: « infiammabile ».

Nei locali di rivendita, ma sopratutto negli annessi locali di deposito delle sostanze infiammabili, ed ovunque (anche all'aperto) si eseguiscono *travasi* di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare, di non accendere fiamme libere; si deve aereare e ventilare perchè non ristagnino vapori infiammabili, i quali possono formare, con l'aria, miscele esplosive.

Rivendite fuori dell'abitato. — Se la rivendita è in locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle categorie *A*, *B* e *C*, possono essere raddoppiati rispetto a quelli consentiti per le rivendite entro l'abitato, e non occorre osservare speciali norme per la distribuzione. Sabbia ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto ai quantitativi prescritti per le rivendite nell'abitato.

Se tutti i quantitativi concessi per le categorie *A*, *B* e *C* sono contenuti nei recipienti di trasporto (fusti, bidoni, ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo locale di distribuzione, oltre la porta d'accesso, deve esisterne una seconda, opposta o laterale, *di sicurezza*. Entrambe devono avere la soglia rialzata di almeno 20 centimetri rispetto al pavimento.

Qualora la rivendita di che trattasi non sia isolata e sia situata sotto ambienti adibiti ad abitazione, i quantitativi di liquidi delle tre categorie anzidette, non devono essere superiori a quelli concessi per le rivendite nell'abitato e debbono essere perciò impiegati i recipienti speciali sopra descritti e gli stessi mezzi antincendio.

N. 85. — Sono aggiunti i commi seguenti:

I quantitativi di benzina, petrolio ed olii combustibili e lubrificanti che possono tenersi nelle *piccole rivendite fuori dell'abitato* o nei *centri rurali*, sono quelli indicati nella tabella del n. 14.

Agli effetti delle presenti norme per *centro rurale* deve intendersi il complesso di case costituente un piccolo centro abitato quale il capoluogo della frazione rurale, della borgata di campagna e simili.

N. 88. — Il comma 1° è sostituito dal seguente:

Di norma, le autorimesse di *nuova costruzione*, destinate ad uso commerciale, non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili, salvo che sieno interposti ostacoli (argini, fabbricati di abitazione, alti e robusti muri, ecc.) di evidente funzione protettiva. Fra il perimetro esterno dell'autorimessa e i fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al n. 84 riferentisi ai recipienti speciali per liquidi delle categorie *A* e *B*, nonchè quelle relative all'applicazione dei segnali catarifrangenti sugli autoveicoli che trasportano olii minerali, di cui al n. 80, devono essere attuate entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I recipienti speciali di tipo già approvato e che si trovano in distribuzione presso i rivenditori di liquidi infiammabili, possono rimanere in esercizio fino a consumazione. Però i recipienti per liquidi della categoria *A*, dovranno, al più presto essere provvisti del dispositivo per il riempimento a circuito chiuso e quelli per liquidi della categoria *B* del dispositivo mediante il quale viene eliminato l'uso dell'imbuto.

Art. 4.

Le ditte che hanno ottenuto il riconoscimento dei propri recipienti speciali, debbono sospenderne la vendita fino a quando non avranno ottenuto una nuova approvazione a termini del n. XVII delle Avvertenze generali alle « Norme di sicurezza » approvate con D. M. 31 luglio 1934-XII.

Art. 5.

Il termine di cui al 1° comma del N. 102 delle « Norme di sicurezza », approvate col precedente decreto 31 luglio 1934-XII, è prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

Art. 6.

Restano in vigore le disposizioni, non contrastanti con le presenti, contenute nelle « Norme di sicurezza » approvate col precedente decreto Ministeriale 31 luglio 1934-XII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1937-XV.

Modificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 104, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 690, ed il decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1936-XIV, concernenti la organizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Ritenuto che il capitale di L. 10.000.000 dell'Istituto predetto è stato conferito dal R. Tesoro, mediante riscatto dalla Banca d'Italia, e che quindi è necessario modificare l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale, che aveva demandato all'Istituto stesso tale riscatto;

Decreta:

L'art. 2 del decreto Ministeriale 4 marzo 1936-XIV, sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è così modificato:

« Il patrimonio dell'Istituto è costituito dal capitale di Lit. 10.000.000, conferito dal Tesoro dello Stato, dalle riserve esistenti nonchè da quelle che potranno formarsi in seguito con gli utili della propria gestione o altrimenti ».

Roma, addì 24 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dei confini territoriali del Consorzio di bonifica Dugale di Serravalle Po (Mantova).

Con R. decreto 29 aprile 1937, n. 981, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1937, al registro n. 9, foglio n. 139, sono stati modificati i confini territoriali del Consorzio di bonifica di Serravalle Po - Sustinente, con sede in comune di Serravalle Po (Mantova), stralciando dal comprensorio dell'ente i terreni costituenti la tenuta denominata Motta-Storbine-Tortone-Soccorso, di proprietà della ditta Giulio e Luciano Canossa, situata in comune di Seravalle Po, della superficie complessiva di ettari 277.68.37.

(2040)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli alle cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737;
Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927-V, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre dei Regi Istituti d'istruzione media classica dell'Africa Orientale Italiana (Addis Abeba, Asmara, Harar, Mogadiscio):

una cattedra di lettere italiane e latine nel Liceo;
una cattedra di lettere latine e greche nel Liceo;
una cattedra di storia, filosofia, economia politica nel Liceo;
due cattedre di lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nel Ginnasio superiore;
due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nel Ginnasio inferiore;
due cattedre di lingua francese;
una cattedra di matematica e fisica;
una cattedra di scienze naturali, chimica e geografia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo degli Istituti d'istruzione media classica scientifica e magistrale, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Ispettorato per le scuole e i servizi archeologici) non oltre il 31 luglio 1937-XV.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, e da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti prescritti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato e assumere impegno a rimanere nell'Africa Orientale Italiana non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno.

Art 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare nell'Africa Orientale Italiana l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile nell'Africa Orientale Italiana, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale che in Addis Abba, Asmara e Harar è pari a uno stipendio e, temporaneamente, a uno stipendio e un quarto, in Mogadiscio a uno stipendio e un quarto e, temporaneamente, a uno stipendio e mezzo.

Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato nell'Africa Orientale Italiana verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(2043)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a nove posti di vice revisore.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933 numero 1364;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1936-XIV con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 9 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreti presidenziali del 21 dicembre 1936-XV e del 15 aprile 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a nove posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti :

1° Menichini Carlo, con punti 17,60 su 20;
2° Guazzolini Antonio, con punti 17,40 su 20;
3° Zapelloni Luigi, con punti 17 su 20;
4° Luchini Franco, con punti 16,66 su 20;
5° Zanini Enzo, con punti 16,33 su 20;
6° Guerra Giuseppe, con punti 16,06 su 20;
7° Darcangeli Roberto, con punti 16,03 su 20;
8° Spataro Giuseppe, con punti 16 su 20;
9° Janniello Gennaro, con punti 15,73 su 20;
10° Pollio Renato, con punti 15,60 su 20;
11° Bevilacqua Ario, con punti 15,55 su 20;
12° Petrini Vittorio, con punti 15,53 su 20;
13° Delli Bovi Donato, con punti 15,40 su 20;
14° Galati Domenico, con punti 15,33 su 20;
15° Gerra Luigi, con punti 15,30 su 20;
16° Bonacci Alfonso (orfano di guerra), con punti 15,20 su 20;
17° Severati Enrico, con punti 15,18 su 20 ;
18° Taffi Mario, con punti 15,15 su 20;
19° Badalotti Giunio, con punti 15,13 su 20;
20° Galli Alfredo, con punti 15,10 su 20;
21° Bellarosa Fernando, con punti 15,05 su 20;
22° Petraglia Marcello, con punti 15 su 20;
23° Stacchi Alberto, con punti 14,80 su 20;
24° Patriarca Giovanni, con punti 14,75 su 20;
25° Pellegrini Giovanni, con punti 14,70 su 20;
26° Battista Edmondo, con punti 14,65 su 20;
27° Sammartino Mario, con punti 14,60 su 20;
28° Roani Otello, con punti 14,55 su 20;
29° Scrocca Augusto, con punti 14,50 su 20;
30° Ferraioli Enrico (antemarcia), con punti 14,46 su 20;
31° Di Benedetto Alfonso, con punti 14,45 su 20;
32° Santaroni Ludovico, con punti 14,40 su 20;
33° Tucciarelli Roberto, con punti 14,35 su 20;
34° Lucca Alberto, con punti 14,26 su 20;
35° Tamponi Antonino, (antemarcia), con punti 14 su 20;
36° Esposito Renzo, con punti 14 su 20;
37° De Paola Luigi, con punti 13,86 su 20;
38° Bernaschi Paolo, con punti 13,80 su 20;
39° Talamonti Leo, con punti 13,76 su 20;
40° Barbagallo Rosario, con punti 13,66 su 20;
41° Ferrara Donato, con punti 13,40 su 20;
42° Pensini Fernando, con punti 13,10 su 20;
43° Vitali Attilio, con punti 13 su 20.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Menichini Carlo
2° Guazzolini Antonio
3° Zapelloni Luigi
4° Luchini Franco
5° Zanini Enzo
6° Guerra Giuseppe
7° Bonacci Alfonso (orfano di guera)
8° Ferraioli Enrico (antemarc.)
9° Tamponi Antonino (antemarcia).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente, i candidati:

1° Darcangeli Roberto
2° Spataro Giuseppe
3° Jannello Gennaro
4° Pollio Renato
5° Bevilacqua Ario
6° Petrini Vittorio
7° Delli Bovi Donato
8° Galati Domenico
9° Gerra Luigi
10° Severati Enrico
11° Taffi Mario
12° Badalotti Giunio
13° Galli Alfredo
14° Bellarosa Fernando
15° Petraglia Marcello
16° Stacchi Alberto
17° Patriarca Giovanni
18° Pellegrini Giovanni
19° Battista Edmondo
20° Sammartino Mario
21° Roani Otello
22° Scrocca Augusto
23° Di Benedetto Alfonso
24° Santaroni Ludovico
25° Tucciarelli Roberto
26° Lucca Alberto
27° Esposito Renzo
28° De Paola Luigi
29° Bernaschi Paolo
30° Talamonti Leo
31° Barbagallo Rosario
32° Ferrara Donato
33° Pensini Fernando
34° Vitali Attilio

Roma, addì 22 giugno 1937 - Anno XV.

Il Presidente: GASPERINI.

(2073)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.